

Tachigrafi intelligenti di seconda generazione (SMT2) e obbligo di esibizione delle registrazioni del tachigrafo dei 56 gg precedenti

FAI INFORMA 224/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

• Tachigrafi intelligenti di seconda generazione (SMT2)

Con riferimento all'obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione (SMT2), la prima scadenza da tenere a mente è il <u>31 dicembre 2024</u>, entro cui le imprese che eseguono trasporti internazionali con veicoli di massa superiore alle 3,5 ton dovranno sostituire (retrofit) i tachigrafi analogici e digitali di prima generazione (questi ultimi installati su veicoli immatricolati sino al 15 giugno 2019), con la seconda versione del tachigrafo intelligente entrato in vigore il 21 agosto 2023.

Analogo intervento riguarderà poi i veicoli con installata la prima versione del tachigrafo intelligente (su mezzi immatricolati tra il 15 giugno 2019 e il 21 agosto 2023, <u>SOLO SE UTILIZZATI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI</u>) e, in questo caso, la scadenza è fissata al <u>18 agosto 2025</u>.

Il retrofit non è un semplice aggiornamento software del tachigrafo, bensì comporta la sostituzione dell'impianto e il suo adeguamento alla seconda versione del tachigrafo intelligente.

Si ricorda, inoltre, che stante la situazione di mercato creatasi lo scorso anno successiva all'entrata in vigore del nuovo tachigrafo intelligente di seconda versione, la normativa italiana ha concesso l'installazione della prima versione dell'apparecchio intelligente anche sui veicoli immatricolati dopo il 21 agosto 2023 e, comunque, sino al 31 dicembre dello stesso anno. Anche per questi mezzi è obbligatorio il retrofit alla seconda versione del tachigrafo intelligente entro la scadenza del 18 agosto 2025 (compresi i veicoli utilizzati nel solo trasporto nazionale), come da ultimo confermato dal Ministero dell'Interno con nota del 7 novembre 2024. Peraltro, la menzionata nota sottolinea che detta sostituzione deve avvenire anche in caso di avaria dei tachigrafi intelligenti di prima generazione.

Va infine precisato che il tachigrafo entrato in vigore il 21 agosto 2023 è stato definito "transitorio" in quanto è assente la funzionalità OSNMA. L'assenza di questa funzionalità non dipende dai fabbricanti del tachigrafo bensì dell'infrastruttura Galileo che, a sua volta, dipende dalla Commissione europea e dall'Agenzia Spaziale Europea, la quale ancora non ha rilasciato agli stessi fabbricanti la dichiarazione pubblica di servizio della funzionalità OSNMA. Tuttavia,

nonostante la dizione "transitorio" potrebbe far credere il contrario, <u>in realtà si tratta di un tachigrafo totalmente conforme alla normativa vigente sui tachigrafi intelligenti di seconda generazione</u>. <u>Pertanto, la sua istallazione rimane valida anche quando sarà in vigore l'OSNMA e l'eventuale aggiornamento al tachigrafo definitivo (con funzionalità OSNMA) non è richiesto dalla normativa, rimanendo un'opzione a scelta dell'azienda di autotrasporto.</u>

Le case costruttrici del tachigrafo ci hanno precisato che la disponibilità oggi del nuovo tachigrafo lungo la filiera distributiva e presso i centri tecnici autorizzati <u>è in grado di soddisfare in modo più che adeguato la richiesta di retrofit che da qui alla fine dell'anno corrente sarà effettuata dalle aziende di autotrasporto.</u>

Ciò nonostante, in vista delle due scadenze e, in particolare, di quella al 31 dicembre 2024, si suggerisce di effettuare tempestivamente il retrofit al nuovo tachigrafo, ad esempio in occasione della calibrazione periodica di quello in uso.

Per comodità di lettura, si riepilogano le scadenze prima descritte, nella seguente tabella:

Scadenza	Obbligo	Veicoli interessati
31 dicembre 2024	Sostituzione vecchi tachigrafi analogici e digitali (non intelligenti), con tachigrafi intelligenti di 2 [^] generazione	Automezzi adibiti <u>al trasporto</u> <u>internazionale di merci di massa > 3,5</u> <u>ton.</u>
18 agosto 2025	Sostituzione dei tachigrafi intelligenti di 1 [^] generazione con quelli di 2 [^] generazione	Automezzi adibiti al trasporto internazionale di merci di massa > 3,5 ton. o automezzi immatricolati dal 21 agosto 2023 al 31 dicembre 2023 anche se adibiti al solo trasporto nazionale
1° luglio 2026	Installazione dei tachigrafi intelligenti di 2^ generazione	Autoveicoli di massa compresa tra 2,5 e 3,5 ton che effettuano trasporti internazionali

• Obbligo di esibizione delle registrazioni del tachigrafo dei 56 gg precedenti.

Com'è noto, a partire <u>dal prossimo **31 dicembre 2024**</u>, tutti i conducenti di veicoli muniti del tachigrafo – analogico o digitale – <u>hanno l'obbligo di dimostrare l'attività svolta nei **56 giorni precedenti** (dai 28 attuali) alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada (vedi art. 36 del Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall'art. 2 del Regolamento U.E 1054/2020).</u>

In considerazione di tale nuovo obbligo, è stato dichiarato da UNIONCAMERE che, solo le carte tachigrafiche rilasciate a partire dal 21/08/2023 restituiscono in sede di controllo le attività fino a 56 giorni. Si possono pertanto presentare i seguenti casi:

- Autista che conduce un veicolo dotato di cronotachigrafo analogico dovrà essere fornito di un numero sufficiente di fogli di registrazione a dimostrare l'attività di guida svolta nei 56 giorni precedenti al controllo su strada;
- Autista che conduce un veicolo dotato di tachigrafo digitale avente carta tachigrafica rilasciata precedentemente al 21/08/2023 – dovrà effettuare una delle due seguenti procedure a scelta:
 - Rivolgersi agli sportelli della Camera di Commercio (o punti autorizzati come i nostri uffici) competente in base alla sua residenza, e chiedere la sostituzione della carta per "modifica dati". Appena disponibile la nuova carta, quella vecchia viene ritirata ed è pertanto necessario prima della restituzione, effettuarne lo scarico dati e la stampa giornaliera dei 56 giorni precedenti, in modo da dimostrare l'attività svolta agli organi di controllo; queste stampe cesseranno di essere effettuate dopo che la nuova carta ha immagazzinato 56 giorni di calendario di attività.
 - Mantenere la carta tachigrafica rilasciata prima del 21/08/2023 e stampare giornalmente l'attività registrata sul tachigrafo che va dal 29esimo al 56esimo giorno precedente alla guida (i primi 28 giorni sono sempre presenti sulla carta).

Da quanto illustrato, si conferma quindi che **NON E' OBBLIGATORIO SOSTITUIRE LA CARTA TACHIGRAFICA** da parte del conducente, tuttavia, con una carta di nuova generazione si facilita la dimostrazione dell'attività svolta in fase di controllo su strada e si evita l'incombenza giornaliera di stampare dal tachigrafo.

Per accertare lo stato della propria carta tachigrafica, quando la data di emissione è nel periodo tra Luglio e Agosto 2023, è sufficiente verificare i codici riportati secondo il seguente schema:

Codice parte frontale	Codice su retro	Stato
G1		Vecchia
G2	1003	Vecchia
G2	1004	Nuova

Torneremo ad occuparci dell'argomento se vi saranno ulteriori opportuni chiarimenti.